

# Circolari Federgasacqua

## Circolare n.172 del 6.12.1993

**Oggetto: Ulteriori chiarimenti e indicazioni comportamentali sulla circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità.**

Come anticipato con precedente nota Federgasacqua n. 127/F del 15/10/1993, alla luce dei quesiti pervenuti sull'argomento, questa Federazione ritiene di emanare la presente circolare per suggerire alcune linee di comportamento da adottare nelle materie sotto individuate.

***1. Trattamento e trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi. Rifiuti cimiteriali: distinzione in speciali e assimilati agli urbani.***

Il paragrafo 15 della Circolare n. 24 del 24/6/93 del Ministero della Sanità fornisce utili riferimenti per distinguere le diverse frazioni di rifiuto derivante dall'attività cimiteriale.

Si affronta inoltre il delicatissimo problema delle cosiddette salme inconsunte, classificate come "resti mortali" o con definizione certamente più aderente "esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi", nell'ambito delle sostanze che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali.

Viene chiarito, innanzitutto, che la frazione di rifiuti prodotta nei cimiteri per effetto della usuale attività e frequentazione dei dolenti non presenta alcun pericolo per la igiene pubblica, trattandosi di fiori secchi, corone, carte, ceri, erba e similari.

Questi seguono la stessa sorte dei *rifiuti solidi urbani*, a cui sono assimilati, quindi incenerimento o avvio a discarica.

I rottami ed i materiali lapidei, generalmente provenienti da smurature o demolizione di copritomba o lapidi, sono avviati ad adeguata discarica, purchè non risulti più conveniente utilizzarli come materiale di sottofondo di vialetti cimiteriali o di riempimento.

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, vengono così identificati e trattati:

a) *resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento*: trattandosi di rifiuti speciali sono da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, o reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

La pratica da privilegiare è quella dell'avvio ad impianto di incenerimento.

Con la possibilità prevista del reinterro, si è inteso consentire, laddove detta pratica è perseguibile per disponibilità di spazio all'interno del cimitero, la ripresa ed il completamento del processo di degradabilità dei materiali residui, che spesso erano già interrati provenendo da operazioni di esumazione.

In alternativa e solo eccezionalmente laddove non siano perseguibili per carenza di impianti o spazi le soluzioni anzidette, si procederà a smaltimento in adeguata discarica.

*b) resti mortali in presenza di impianto di cremazione nel Comune:* si può procedere alla cremazione di detti resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

Vengono pure sollecitate forme di convenzione o consorzio per il conferimento ad impianti di bacino in base rispettivamente agli artt. 24 e 25 della L. 142/90.

Si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sull'importanza della distinzione fatta in quanto, altrimenti, si sarebbe potuto equiparare il resto mortale a rifiuto speciale, con le conseguenze morali e pratiche facilmente immaginabili e possibili azioni di responsabilità nei confronti dei Servizi cimiteriali.

Alla luce anche dei quesiti pervenuti, di seguito, si suggeriscono i seguenti criteri operativi:

1.1. Al termine dell'operazione cimiteriale di esumazione i resti mortali vanno collocati in contenitori lignei ed avviati al crematorio. In ciascun contenitore ligneo sono collocabili i resti mortali appartenenti ad una salma; unica eccezione è consentita nel caso previsto dall'art. 74 del DPR 285/90.

1.2. I resti mortali, essendo esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (saponificazione, corificazione mummificazione), generalmente sono mineralizzati e come tali non necessitano di particolari cautele igienico sanitarie.

Non è quindi necessario che il contenitore ligneo possieda le caratteristiche di cui all'art. 75 del DPR 285/90, ma è sufficiente abbia spessori adeguati per il supporto meccanico. E' ovviamente utilizzabile anche la usuale cassa da inumazione.

Il contenitore ligneo, durante il trasporto, deve essere chiuso per motivi di rispetto e pietà delle spoglie mortali.

1.3. Il crematorio, generalmente, è abilitato pure all'incenerimento dei rifiuti speciali cimiteriali, trattandosi degli stessi materiali componenti il feretro usato subito dopo un decesso.

Cosicché si può procedere periodicamente ad incenerire detti materiali nello stesso forno, esclusi maniglie, croci e similari.

Laddove il crematorio sia autorizzato solo per la cremazione, non è possibile il suo utilizzo per l'incenerimento dei rifiuti speciali cimiteriali. E' consentita unicamente l'introduzione del contenitore ligneo in cui è riposto il

resto mortale, eventualmente con le assi del solo cofano che lo conteneva.

1.4. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro i contenitori lignei non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesto invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo, in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

1.5. Il trasporto esterno al cimitero dei resti lignei ed avanzi di indumenti, essendo questi classificati rifiuti speciali cimiteriali, è soggetto alle cautele e forme previste da ciascuna Regione.

Il mezzo da utilizzare per il trasporto deve essere appositamente autorizzato dalla Regione, che in genere ha delegato per tale scopo le singole Amministrazioni Provinciali.

Il trasporto può essere effettuato in proprio, cioè con mezzi dell'Amministrazione Comunale a ciò autorizzati, o per il tramite di ditta autorizzata.

Occorre la prova documentale dell'avvenuto smaltimento da produrre per eventuali controlli.

Non è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico vidimato dei rifiuti speciali cimiteriali, poiché detto obbligo, interpretando alla lettera la legislazione vigente, sussiste esclusivamente per rifiuti speciali di lavorazioni industriali o artigianali.

1.6. Lo zinco o il piombo rinvenibili a seguito di operazioni cimiteriali possono essere recuperati nelle Regioni che ne prevedono il riutilizzo.

Laddove non si proceda a detto riutilizzo verranno trattati secondo le norme vigenti in ciascuna Regione alla stregua di rifiuto speciale cimiteriale.

1.7. Per il deposito temporaneo dei resti mortali si usa la camera mortuaria.

Lo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali cimiteriali avviene in aree cimiteriali appositamente attrezzate.

1.8 Il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, il luogo dove è situato l'impianto di cremazione, la destinazione finale delle ceneri.

Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una al seguito è consegnata al vettore, e l'ultima al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione.

Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di

custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l'avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell'impianto nonché la destinazione delle ceneri di ritorno al Comune di partenza.

Nei registri cimiteriali è trascritta la operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposto dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o in quello di cremazione.

1.9. L'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali nonché dei resti mortali, è a completo carico del Comune nei cui cimiteri sono stati prodotti.

Dal punto di vista tariffario la esumazione da campo comune è gratuita per il cittadino, sia come operazione in sè, sia per lo smaltimento delle sostanze e materiali prodotti.

Il Comune può richiedere la corresponsione di un diritto, per la traslazione dei resti mortali in sepoltura che non sia il cinerario o l'ossario comune.

Laddove sia necessario procedere a reinumazione decorso il periodo decennale di sepoltura in campo comune e sia necessario un nuovo feretro, il Comune è facoltizzato a richiederne il pagamento, alle tariffe stabilite.

## **2. Piano regolatore cimiteriale**

L'ultimo capoverso del Paragrafo 10. della Circolare n. 24/93 riporta l'attenzione degli EE.LL. sulla necessità di predisporre e approvare il piano regolatore cimiteriale (P.R.C.).

Per facilitare il compito delle Amministrazioni comunali Federgasacqua ha predisposto una traccia dei possibili contenuti, lasciando ad ogni Ente Locale, in relazione al minore o maggiore grado di dettaglio richiesto, il compito di adattarli alla propria realtà.

Il P.R.C. deve considerare la totalità dei cimiteri del Comune.

La documentazione richiesta può considerarsi la seguente:

### **2.1 Tavola d'inquadramento regionale**

Essa serve ad individuare il rapporto fra struttura ricettiva cimiteriale del Comune e le necessità stimate per le varie zone della Regione.

Di particolare importanza risulta la corretta valutazione delle zone di influenza per la miglior collocazione degli impianti di cremazione che, nella prima fase, non pos-

sono che far riferimento a bacini almeno provinciali. Analogo discorso, anche se su bacini di utenza più ridotti, può essere fatto per gli impianti di incenerimento di rifiuti speciali cimiteriali.

E' implicito che il riferimento alla tavola regionale si effettua laddove questa sia stata predisposta, meglio dalla regione, in mancanza da centri di studi specializzati.

## **2.2 Rappresentazione dello stato di fatto**

2.2.1 Planimetria del territorio comunale in scala adeguata (1:25.000) con la individuazione delle strutture cimiteriali, di una rappresentazione grafica della attuale capacità ricettiva, dei principali presidi sanitari, delle maggiori vie di comunicazione.

2.2.2 Planimetria di ogni cimitero, con le zone di rispetto, con l'indicazione delle tipologie di sepolture esistenti, in scala 1:500, e delle costruzioni accessorie di cui all'art. 56 del D.P.R. 285/90.

2.2.3 Planimetria di ogni cimitero, con l'indicazione dello stato di fatto, in scala adeguata alla rappresentazione di dettaglio (1:100; 1:200) [opzionale].

## **2.3 Progetto di piano regolatore cimiteriale**

Comprende i seguenti elaborati:

2.3.1 Piano distributivo. E' una planimetria del territorio comunale in scala adeguata (1:25.000) con la individuazione delle strutture cimiteriali, con una rappresentazione grafica delle previste nuove capacità ricettive, dei principali presidi sanitari, delle linee di espansione abitativa e delle maggiori vie di comunicazione.

2.3.2 Piano di azionamento. E' una planimetria in scala 1:500 del nuovo assetto dei cimiteri del comune, comprese le zone di rispetto, con la identificazione delle zone con diverse destinazioni tipologiche delle sepolture (inumazioni in campo comune, inumazioni in aree in concessione, tumulazioni in loculo, tumulazioni in tombe familiari, nicchie cinerarie, ossarietti individuali, ossario e cinerario comune, ecc.).

Devono poi essere previste le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o soggette a speciali destinazioni (crematorio, ecc.).

Inoltre deve essere specificata l'ubicazione delle costruzioni accessorie di cui all'art. 56 del D.P.R. 285/90.

2.3.3 In raccordo con il piano commerciale dovrebbe essere prevista una tavola in scala 1:500, che riporti la migliore collocazione di strutture commerciali direttamente collegate all'impianto cimiteriale (negozi di composizioni floreali, laboratori e negozi di opere marmoree e di accessori cimiteriali, ecc.) e delle aree complementari (spazi pedonali, parcheggi) [opzionale].

2.3.4 Planimetria di ogni cimitero con l'indicazione di progetto in scala adeguata alla rappresentazione di dettaglio (1:100; 1:200) ed in particolare riguardante le aree ed i manufatti da porre in concessione o da prevedere [opzionale]

### 3. *Verifica del rispetto della normativa sul trasporto del feretro.*

Il paragrafo 9.7 della Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità elimina ogni dubbio circa i criteri fin qui seguiti per verificare il rispetto della normativa sul trasporto del feretro.

In realtà già in molte zone del Paese era uso applicare un sigillo di ceralacca alla partenza del feretro.

La stessa normativa per il trasporto dei corpi da e all'estero si basa su principi analoghi.

In sostanza il controllo circa la presenza della documentazione occorrente, sul rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla rispondenza del feretro, avvengono solo alla partenza.

A garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, così come sulla certificazione delle avvenute formalità.

Il controllo è certificato dal personale a ciò delegato dalla Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza e in particolare è necessario verificare:

- a) la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 e dall'art. 75 del DPR 285/90 in relazione alla destinazione;
- b) se dalla documentazione risulta che la morte è avvenuta a causa di malattia infettivo diffusiva, per dar luogo a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25 del DPR 285/90;
- c) se ricorrano le condizioni di applicazione dell'art. 32 del DPR 285/90 e dell'avvenuto trattamento antiputrefattivo;
- d) se la salma composta nel feretro sia effettivamente quella della persona indicata nella documentazione concernente il trasporto funebre.

A tal riguardo, se la partenza avviene da una abitazione e l'identità non è nota al personale delegato dall'USL a detto controllo, sarà sua cura verificare che il certificato di morte redatto dal medico curante si riferisca alla salma in procinto di essere trasportata.

Se la partenza avviene da un deposito di osservazione od obitorio o camera mortuaria di struttura sanitaria, è sufficiente verificare la documentazione sanitaria interna relativa al cadavere.

Compiute dette verifiche il personale delegato dall'USL al controllo assisterà alla chiusura del feretro e applicherà alla cassa almeno un sigillo (generalmente di ceralacca) con il marchio della USL, in posizione tale da ricomprendere sia il coperchio che il bordo su cui esso appoggia.

Successivamente apporrà il sigillo pure sulla certificazione dell'avvenuta verifica di cui sopra.

Circa la possibilità di delega delle predette operazioni di verifica si rimanda all'art. 48 del DPR 285/90, che prevede la delega a personale tecnico individuato dall'USL.

Con provvedimento in corso di approvazione il Ministero della Sanità sta modificando il DPR 285/90 laddove stabilisce l'attribuzione di compiti di polizia mortuaria al coordinatore sanitario ed ai direttori sanitari degli ospedali.

In futuro detta attribuzione dovrà intendersi sostituita con l'ufficio o l'organo, eventualmente diversi da quelli citati, ai quali disposizioni normative delle regioni e delle province autonome avranno affidato gli adempimenti in questione.

Il feretro sigillato viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto funebre, unitamente alla documentazione al seguito, prevista dal DPR 285/90.

Alla consegna del feretro ad altro soggetto, questi dovrà verificare la integrità del sigillo e la corrispondenza dello stesso con quello apposto sulla certificazione, dandone ricevuta.

Il soggetto ricevente può essere:

- il servizio di custodia del cimitero di arrivo, sia che il feretro sia destinato a sepoltura che a cremazione;
- il responsabile del vettore prescelto nel caso di utilizzo di mezzo diverso dall'autofunebre (aereo, nave, treno).

Le innovazioni introdotte sono tali da rendere opportuno da parte degli Enti in indirizzo l'invio alla Federazione di segnalazioni concernenti casi particolari o difficoltà applicative, per consentire un tempestivo adeguamento delle indicazioni comportamentali.